

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 623

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati D'AMBROSIO, PARENTE, GALATI, AMATUCCI, RESCIGNO, GIUNTOLI, TESAURO, BIANCHI BIANCA, FASSINA, LOZZA, SILIPO, BABBI, SEMERARO, PIERANTOZZI, PUCCI MARIA**

*Annunziata il 14 giugno 1949*

### Graduatoria del concorso magistrale B 6

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le disposizioni del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, con successive modificazioni, combinate con quel decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, sui concorsi a posti di maestri elementari, costituiscono senza dubbio una prova dello spirito sociale della legislazione scolastica della democrazia italiana.

Tutte le varie condizioni eccezionali nate dalla guerra, vi sono prese in considerazione e danno luogo ad opportuni adattamenti delle disposizioni per un principio di superiore equità. Tali, ad esempio, le provvidenze in favore di reduci, degli idonei dei precedenti concorsi, dei fuori ruolo con almeno tre anni di servizio lodevole, nell'ultimo decennio. Notevole fra gli altri provvedimenti l'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 830, che estende la graduatoria fino all'esaurimento a quei vincitori dei concorsi speciali previsti dall'articolo 2 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 31 aprile 1947, n. 373 e successive modificazioni. Sono provvidenze che tendono ad eliminare situazioni indipendenti dalla volontà soggettiva, degne di considerazione da parte del legislatore, per i loro aspetti e caratteri profondamente umani e sociali. Tuttavia da tali equi provvedimenti, rispondenti a imprescindibili motivi di solidarietà, deriva indirettamente una minorazione di interessi, in quanto essi si riflettono a danno dei vincitori del concorso B 6, cioè dei candidati che hanno meglio potuto dimostrare

la loro preparazione culturale per aver brillantemente superate le prove scritte ed orali. Essi fra gli altri concorrenti hanno subito le prove più difficili, e danno garanzia di immediata e aggiornata preparazione. In virtù della ripartizione dei posti messi a concorso tra i vari concorsi speciali, il numero dei posti a disposizione di tali idonei è minimo o per lo meno ridotto ad una piccola aliquota, senza che gli idonei stessi possano, come gli idonei dei concorsi speciali, confidare sulla validità della graduatoria, fino all'esaurimento. Anche tali candidati sono vittime degli eventi trascorsi: non hanno potuto partecipare ai concorsi del 1942, superarono alcuni di essi le prove scritte senza poter sostenere gli orali, in seguito al precipitare della guerra, hanno subito la concorrenza dei concorsi speciali che ha ridotto ad una minima aliquota i posti a loro disposizione. Anche per essi si impongono provvidenze di giustizia che rimeritino la loro maturità di cultura dimostrata nel concorso B 6 e li aiutino a non diffidare della vita e della società. Gli idonei del B 6 sopportano l'onere della maggior parte delle provvidenze emanate in favore degli idonei dei concorsi speciali e riservati.

Occorre perciò un provvedimento di perequazione per quanto riguarda il B 6, limitando solo al ripristino del loro diritto il provvedimento di estensione della graduatoria del B 6. Bisogna anche favorire l'ingresso nella scuola a coloro che hanno principalmente i requisiti di cultura e di prepa-

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

razione e che non hanno potuto avvantaggiarsi di un alto punteggio di titoli per le ragioni esposte. Del resto non tutti i posti vacanti alla data del bando sono stati messi a concorso. Infatti di 27000 posti esistenti, 7000 sono stati accantonati per ragioni di bilancio. Nel biennio 1947-48, 1948-49 per sdoppiamento si sono ottenuti altri 23000 posti; a questi devono essere aggiunti quelli che si sono resi vacanti per il collocamento a riposo. Di tali posti vengono solo a beneficiare i maestri dei concorsi speciali — categoria A e B — inclusi in graduatorie valide fino all'esaurimento, i maestri idonei del B 6 restano, come abbiamo detto, esclusi invece da ogni beneficio.

Considerato che detti maestri hanno sostenuto regolarmente le due prove di esami, e tenuto conto che solo per una situazione particolare essi si sono visti privati di un certo numero di posti (7000 non messi al concorso e quelli che si sarebbero resi disponibili se fosse stato applicato regolarmente l'articolo 134 del testo unico 25 febbraio 1928, n. 577), che come è stato opportuno concedere le graduatorie ad esaurimento a maestri che si sono trovati in determinate condizioni (reduci, idonei, anziani), per una sanatoria generale è equo ed umano che siano messi a disposi-

zione degli idonei del B 6 i posti sottratti per una situazione contingente.

Il disegno di legge che noi presentiamo mira a riparare una grave ingiustizia. Esso infatti non viola il principio di non concedere graduatorie ad esaurimento a concorsi generali, perché si richiede solo un aumento dei posti messi a concorso per un quinto di quelli che sono resi vacanti limitatamente ad un biennio. Non danneggia gli altri concorrenti, né i futuri concorsi perché resta sempre un'aliquota a loro disposizione. I limiti contenuti nella presente proposta di legge sono quelli contemplati nell'ordine del giorno approvato dal Comitato centrale del sindacato scuole elementari il quale ha già iniziato la sua azione perché tale provvedimento sia favorevolmente accolto.

D'altra parte su tale richiesta, si è già pronunciata favorevolmente la 6<sup>a</sup> Commissione parlamentare approvando all'unanimità un ordine del giorno degli onorevoli Rescigno, D'Ambrosio, Galati. E la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ha già espresso il suo parere favorevole.

Per tali motivi sottoponiamo all'approvazione del Parlamento la nostra proposta di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

I candidati, non inclusi nella graduatoria dei vincitori dei concorsi ordinari generali per titoli ed esami a posti di maestro elementare indetti dai provveditori agli studi secondo le norme dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 21 aprile 1947, n. 373, modificato dall'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 380, i quali abbiano raggiunto la votazione complessiva di voti 105 su 175, con non meno di 6/10 in ciascuna delle prove di esami saranno assunti in ordine di merito, in base alla votazione complessiva conseguita, fino a concorrenza di 1/5 dei posti vacanti nei ruoli organici delle rispettive provincie all'inizio dell'anno scolastico 1949-50 e dell'anno scolastico 1950-51.

## ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.